



Federazione Italiana Sport Equestri

---

R.G. TRIB. FED. 3/15

(Proc. P.A. 16/15)

### IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 25 del mese di maggio 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** - Presidente

**Prof. Avv. Fabio Iudica** - Componente

**Avv. Paolo Clarizia** - Componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. Giovanni Giuseppe Tosi (tessera FISE 36012/B)

#### PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione e deferimento a giudizio depositato in data 13.03.2015, con allegata produzione documentale, il sig. Giovanni Giuseppe Tosi veniva deferito a giudizio dalla Procura Federale per rispondere dell'illecito sportivo di cui all'art. 2, lett. b), del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, Reg. Giust.), nonché al Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM), in relazione al "*doping cavallo Ercole (N. Iscr. FISE 28207BXX) rilevato a seguito del prelievo disposto in occasione del Concorso italiano Attacchi, Brevetti - Caravino (TO) in data 12/10/2014 (sostanza Flunixin considerata CONTROLLED FEI - 2014 EQUINE PROHIBITED SUBSTANCES LIST)*";
- in particolare, tra la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e allegata al prefato atto d'incolpazione, figura: a) una memoria difensiva a firma del Dott. Simone Vignati, veterinario, il quale afferma di aver somministrato al cavallo in questione una terapia a base di *Flunixin* 12 giorni prima della partecipazione alla gara nel rispetto del *detection time* previsto dal *FEI Clean sport* e, pertanto, ipotizza che la riscontrata positività



alla sostanza sia dovuta a una contaminazione che il cavallo potrebbe aver subito nel box-lettiera da sé stesso o da altri cavalli sottoposti a trattamento, falsando così il *detection time* (fenomeno del c.d. *re-take*); **b)** le considerazioni sul punto del Dott. Guido Castellano, Presidente Commissione Antidoping, che esclude la rilevanza di tale fenomeno, stante l'oggettiva responsabilità in cui si incorre in caso di incontestato esito positivo dell'esame veterinario.

- visto l'art. 47, comma 1, Reg. Giust. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data 11.05.2015, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;

- a seguito di apposita istanza presentata dal Tosi in data 7.05.2015, nella persona dell'Avv. Gian Galeazzo Monarca, il Presidente del Tribunale differiva l'udienza di discussione al 25.05.2015;

- con memoria difensiva *ex art. 47 Reg. Giust.*, datata 19 maggio 2015, richiamate le considerazioni già presentate dal Dott. Vignati, la difesa del Tosi affermava la mancanza di responsabilità in capo all'incolpato in quanto: **i)** essendosi costui comportato secondo diligenza, ignorava la possibilità di una probabile contaminazione ambientale; **ii)** tale circostanza farebbe "*emergere chiaramente come non vi fosse alcuna intenzione da parte dell'esponente di somministrare una sostanza vietata al fine di alterare l'esito della competizione*"; **iii)** la contaminazione si sarebbe potuta evitare, se il sistema FISE imponesse il rilascio di una certificazione di avvenuta disinfestazione in sede di consegna del box pulito;

- in data 25 maggio 2015 il Sostituto Procuratore avv. Angelo Martucci ha specificato la richiesta della Procura Federale chiedendo l'applicazione nei confronti del sig. Giovanni Giuseppe Tosi della sanzione prevista dal Regolamento EAD-ECM della sospensione da ogni attività sportiva, carica e/o incarico federale, associativo, sportivo per due mesi e dell'ammenda di E. 1.000,00 con rideterminazione della classifica e ritiro di ogni eventuale premio, medaglia, punti vinti;



Federazione Italiana Sport Equestri

---

- all'udienza del 25 maggio 2015 sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale e il predetto difensore del sig. Tosi, i quali si sono riportati a quanto indicato in atti e alle rispettive richieste;

#### RILEVATO CHE

- dalla documentazione in atti, dalle indagini svolte e dagli accertamenti di laboratorio correttamente eseguiti risulta provata la positività del cavallo alla sostanza *Flunixin*, classificata *COTROLLED FEI - 2014 EQUINE PROHIBITED SUBSTANCES LIST* della lista FEI;

- il c.d. "*re-take*", indicato dal Tosi come causa della presenza di *Flunixin* riscontrata dalle analisi, rappresenta un fenomeno noto, consistente nel rientro in circolo di determinate sostanze a seguito di contaminazione da parte dello stesso animale, ovvero di altro sottoposto a terapia con le stesse (ad esempio, tramite l'ingestione di fieno contaminato con le urine dell'animale sottoposto a terapia con fluidi, il quale continui a vivere per più giorni sulla stessa lettiera), così comportando un'alterazione del *detection time*;

- il mero richiamo al menzionato fenomeno non può assumere, di per sé, rilievo ai fini dell'esclusione di responsabilità a fronte della riscontrata presenza di una sostanza proibita;

- comunque, il concetto di "soggetto responsabile" in caso di positività ai sensi dei regolamenti EAD ECM" – individuato da un paragrafo dedicato del punto 9 "CLEAN SPORT" del Regolamento Veterinario (in cui è confluito il precedente *Regolamento Antidoping Cavalli*) – è tale che, tra l'altro, "*la sua responsabilità si esercita anche durante la gestione e cura del cavallo nei vari ambienti (es. nel box, nelle scuderie e nei luoghi interni ed esterni all'evento). L'inadeguatezza o la carenza della sicurezza in tali luoghi non costituisce esenzione di responsabilità. Il Soggetto Responsabile non è esentato dalle proprie responsabilità se ricorrono negligenza, imprudenza, imperizia o mancata conoscenza di norme o regolamenti*";

- a norma dell'art. 2.1.1. del Regolamento ECM "*è dovere e responsabilità di ogni Soggetto Responsabile assicurarsi che nessun farmaco o suo metabolita a seguito di Medicazione Controllata*



---

(ECM) sia presente nell'organismo del cavallo in occasione di una gara" e, in caso di riscontro nei campioni prelevati di una medicazione controllata, "la responsabilità del Soggetto Responsabile si presume fino a prova contraria e sussiste anche solo a titolo di colpa";

- pertanto, dal combinato disposto delle suddette disposizioni si ricava il principio secondo cui rientra tra i doveri della persona responsabile assicurarsi che il cavallo in nessun modo entri in contatto con sostanze proibite, *ivi* comprese quelle derivanti dalla contaminazione che, secondo ragionevole prudenza, si può ritenere possano derivare dallo stesso animale o da altro sottoposto a terapia che preveda l'impiego di dette sostanze;

- inoltre, la natura oggettiva della responsabilità dei soggetti responsabili o dei soggetti responsabili aggiuntivi è configurata in modo che, in caso di riscontro positivo del cavallo a una sostanza di cui ai Regolamenti ECM/EAD, rispondono anche solo a titolo di colpa, essendo tenuti a provare che la violazione delle previsioni regolamentari è dovuta a un evento fortuito, imprevedibile, inevitabile e comunque estraneo alla sfera d'influenza del soggetto interessato;

- ne consegue che, con riferimento al caso di specie, non può riconoscersi carattere esimente alla dichiarazione circa la mancanza di dolo nell'operato del Tosi, poiché per espressa previsione normativa esso risponde anche solo a titolo di colpa e non è stata fornita alcuna prova atta a escluderne la responsabilità colposa rispetto all'oggettiva positività del cavallo al *Flunixin*;

- né, del resto, assume carattere dirimente la mancata previsione da parte della FISE di un sistema di certificazione sullo stato delle scuderie al momento della consegna, posto che da un lato, come visto, anche e soprattutto in tali spazi si esercita la responsabilità del Soggetto Responsabile e "l'inadeguatezza o la carenza della sicurezza in tali luoghi non costituisce esenzione di responsabilità", mentre da un altro lato, lo stato delle scuderie non è stato provato;



Federazione Italiana Sport Equestri

---

- le considerazioni che precedono rendono del tutto superflua l'istruzione del capitolo di prova richiesto dall'incolpato, non ritenuto necessario ai fini del decidere ai sensi dell'art. 54 Reg. Giust.;

- in ultimo, non è contestata la circostanza che il sig. Tosi figura come "Soggetto Responsabile Aggiuntivo" ai sensi del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM), in quanto "cavaliere" del cavallo *Ercole* al momento dell'evento;

#### P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 2, lett. *b*), Reg. Giust., nonché 9 e 10 del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM)

#### TENUTO CONTO

- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento sul Controllo sul Controllo Medicazione Equini (ECM) a carico della sig. Tosi;

- che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM) la sanzione minima edittale prevista per la prima violazione è quella della sospensione di mesi due e dell'ammenda di € 1.000,00;

#### APPLICA

al sig. Giovanni Giuseppe Tosi, in epigrafe generalizzato, **la sospensione da ogni attività specifica, carica e/o incarico federale, associativo, sportivo per mesi due e l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00)**, con rideterminazione della classifica e ritiro di ogni eventuale premio, medaglia o punti vinti, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al sig. Tosi curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 Reg. Giust.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 25 maggio 2015.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**PRESIDENTE:** F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**CONSIGLIERE:** F.to Prof. Avv. Fabio Iudica

**CONSIGLIERE RELATORE:** F.toAvv. Paolo Clarizia